

IMPOSTE SUI REDDITI

Il regime di tassazione del recesso del socio di società di persone o di capitali

Le diverse modalità di recesso e gli effetti fiscali sui soci e sulle società

di Carla De Luca | 2 MARZO 2021

La fuoriuscita del socio dalla compagine sociale è uno dei momenti più sofferti, non solo per il soggetto che fuoriesce dalla società, ma anche per il consulente, che deve gestire la delicata situazione, cercando di non ledere gli interessi della società che assiste, pur garantendo la posizione del socio. La società è tenuta a liquidare (assegnando denaro o beni in natura) il controvalore della quota, riducendo corrispondentemente il capitale sociale (per la quota detenuta dal socio) e il patrimonio netto. Fiscalmente, il socio receduto è tenuto a tassare quanto assegnatogli, in eccedenza rispetto al costo fiscale della quota detenuta in società. Tuttavia, esiste una forma atipica di recesso, che si sostanzia nella cessione della quota ai soci superstiti o a terzi. In tale caso, si genera in capo al socio cedente un reddito diverso. Analizziamo il recesso del socio nel caso di fuoriuscita dalle società di capitali o dalle società di persone.

Recesso dalle società di capitali

Il socio può recedere da una società di capitali:

1. tramite **acquisto della sua partecipazione da parte dei soci superstiti o di un terzo designato da questi ultimi** (qualora non venga esercitata la prelazione, ma solo il gradimento). Il principio è sancito dall'art. 2473, quarto comma, c.c. e si traduce in un mero **trasferimento di partecipazioni**, che potrà avvenire con l'assistenza di un dottore commercialista o di un notaio (cd. **recesso "atipico"**).

In tale caso, il patrimonio netto della società non viene intaccato, poiché l'operazione avviene tra:

- il socio uscente e
- quello subentrante,

incidendo quindi sulle loro posizioni personali patrimoniali. Il **socio realizza** in tale caso un **reddito diverso**, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR (*capital gain*), pari alla **differenza tra:**

- **corrispettivo percepito e**
- **costo fiscale della partecipazione.**

Al pari dei redditi di capitale, anche quello in questione è tassato in base al **principio di cassa** nel periodo d'imposta in cui lo stesso è percepito;

2. tramite **liquidazione della partecipazione da parte della società** (in tale caso la situazione è più complessa), con conseguente **riduzione del patrimonio netto** della stessa società, per un importo pari al **valore attribuito alla partecipazione** del socio recedente. Nel cd. **recesso "tipico"**, infatti, si

ha il rimborso del valore della quota al socio con utilizzo di risorse della società (**attingendo dalle riserve di patrimonio netto**). L'esercizio del diritto di uscita da parte del socio potrebbe essere utilizzato anche in maniera strumentale, al fine di ottenere un **rimborso del valore della quota significativo**, laddove il recesso sia esercitato in un momento in cui la società presenti un valore particolarmente elevato.

Fiscalmente, il recesso del socio produce in capo a quest'ultimo una diversa disciplina, a seconda che il socio sia:

- **persona fisica**;
- **società** (o comunque imprenditore).

Infatti, nel secondo caso, la **partecipazione viene realizzata** ed è pertanto necessario verificare se vengono attribuite al socio **riserve di capitali e/o riserve di utili**.


Se vengono attribuite:

- **riserve di capitale**, il costo della partecipazione va confrontato con l'importo ricevuto dalla società e l'eventuale eccedenza costituisce plusvalenza, rilevante al 5 per cento/49,72 per cento, se la partecipazione possiede i requisiti PEX, o interamente, se non li possiede (circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, par. 5);
- **riserve di utili**, esse costituiscono dividendi imponibili al 5 per cento per il socio soggetto IRES.


Se invece il socio è un soggetto **persona fisica non imprenditore**, non occorre distinguere la tipologia delle riserve attribuite, poiché l'ammontare **imponibile** è dato dalla **mera differenza tra le somme ricevute e il costo della partecipazione**.

Tale ammontare costituisce **reddito da capitale**, cioè **dividendo** (circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, par. 3.1), che concorre a formare il reddito complessivo del socio che detiene la partecipazione qualificata.



Modalità di uscita	Conseguenze per la società	Conseguenze per il socio PF
Recesso tipico (annullamento delle quote)	Comporta una riduzione del patrimonio netto, depauperato della quota liquidata al socio uscente	Reddito di capitale - Dividendo (art. 47, comma 7, del TUIR): <ul style="list-style-type: none"> • non è possibile la rivalutazione; • NO tassazione separata - Valida solo per recesso da società di persone; • la minusvalenza non è mai utilizzabile a scapito di plusvalenze della stessa natura nell'anno
Recesso atipico (cessione ai soci superstiti o a terzi individuati concordemente)	Non incide sul patrimonio sociale, che non si modifica	Reddito diverso di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, del TUIR):  Attenzione Esclude dalla tassazione fra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali.

		<p>- è possibile la rivalutazione;</p> <p>- la minusvalenza è utilizzabile a scomputo di plusvalenze della stessa natura nell'anno</p>
--	--	--



Attenzione

Nel confronto tra le due “opzioni” di recesso, va considerato che l’eventuale **rivalutazione del costo fiscale della partecipazione** con il versamento dell’**imposta sostitutiva**, concessa dal legislatore ad ogni legge di bilancio, **rileva ai soli fini della determinazione dei redditi diversi** di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR. Quindi, il socio che esce dalla società con il **recesso “tipico”**, poiché realizza un **reddito di capitale**, non può contrapporre al valore percepito il costo fiscale che deriva a seguito della rivalutazione della quota con il pagamento dell’imposta sostitutiva, ma deve avere riguardo al costo della partecipazione esistente prima di avere eseguito la rivalutazione stessa.

L’**eventuale recesso in perdita**, quando la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagine sociale sia inferiore al costo fiscale della partecipazione:

- nel **recesso “atipico”** consente di realizzare una **minusvalenza utilizzabile** a scomputo di eventuali plusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno stesso, o riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze (fatta eccezione nell’ipotesi in cui la minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione a un corrispettivo inferiore rispetto a quello rivalutato, poiché in tale ipotesi la minusvalenza stessa non può essere scomputata);
- nel **recesso “tipico”** in perdita **non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa**, poiché non assume alcuna rilevanza fiscale.

L'indicazione in dichiarazione

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali devono essere dichiarate nel **quadro RT del modello Redditi PF**.

Il quadro RT deve essere compilato ogniqualvolta il contribuente, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arti e professioni, realizza una **plusvalenza/minusvalenza da cessione di partecipazioni senza** avere esercitato l'opzione per l'adozione del **regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito**. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il regime della dichiarazione:

- **può essere adottato dal possessore sia di partecipazioni qualificate, sia di partecipazioni non qualificate**, senza prevedere la separata indicazione in dichiarazione dei redditi;
- prevede che le **plusvalenze da partecipazioni qualificate possono essere compensate con minusvalenze da partecipazione non qualificate e viceversa**. Sull'eccedenza positiva si applica l'imposta sostitutiva del 26 per cento.



Ricorda

Dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze (cd. *capital gain*) per **cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o non qualificate** scontano l'**imposta sostitutiva del 26 per cento**. Infatti, con l'art. 1, commi 999 ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il legislatore ha ridisegnato il regime dei redditi diversi di natura finanziaria. Ha esteso alle plusvalenze di natura qualificata l'imposizione sostitutiva del 26 per cento, in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile ridotta (49,72 o 58,14 per cento, a seconda della data di cessione della partecipazione). Quindi, terminato il regime transitorio, le cessioni del 99 per cento delle quote di una società e dell'1 per cento residuo sconteranno il medesimo regime impositivo, caratterizzato dall'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Va detto che le **plusvalenze** si intendono **realizzate** nel momento in cui si perfeziona la cessione delle partecipazioni (per cui questo momento determina il regime impositivo applicabile), anche se il periodo d'imposta in cui la plusvalenza è **tassata** è di fatto quello in cui viene **percepito il corrispettivo**.

Se la cessione relativa alla **partecipazione qualificata** è stata effettuata **entro il 31 dicembre 2017** ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza rimane tassata nel limite del 49,72 per cento (e viene tassata nel periodo d'imposta 2017); se, invece, la cessione è stata **effettuata nel 2017**, ma il corrispettivo viene **incassato nel 2018**, essa continua a scontare il "vecchio" regime impositivo, ma viene tassata nel 2018.



Ricorda

Il quadro RT si compone di **7 sezioni**, da compilarci in base alla tipologia di plusvalenza realizzata e **in ragione del periodo d'imposta in cui viene incassato il corrispettivo**.

Nella **Sezione II** devono essere indicate le plusvalenze a cui si applica l'**imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento**, realizzate a seguito di **cessione di**:

- partecipazioni non qualificate, successivamente al 30 giugno 2014;
- partecipazioni qualificate, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Anche le **minusvalenze** relative alla presente sezione **possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto**, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.



Ricorda

Nella **Sezione VII** del quadro RT devono essere indicate le **partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2020**, per le quali il **valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2020** ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Operazioni da mettere in atto dopo la dichiarazione del recesso

Una volta espressa la volontà di recedere dalla società:

- in capo al socio sorge un **diritto di credito** pari al controvalore della quota;
- la **valutazione della quota** deve essere eseguita in base ai **valori "correnti"** di uno stato patrimoniale e di un conto economico, aggiornati alla **data di effetto dello scioglimento**.

Gli amministratori devono redigere una **situazione patrimoniale infrannuale aggiornata**. In generale, l'**aggiornamento del patrimonio netto** viene effettuato procedendo a sommare al patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente gli utili in corso di formazione (in quanto si sono riverberati imposta di patrimonio: C/C, maggiori crediti, ecc.), rettificato:

- dei plusvalori latenti sulle immobilizzazioni (ad esempio: immobili), nonché del valore effettivo del magazzino (a valori "di funzionamento", quindi senza alcuna svalutazione in applicazione di criteri "di liquidazione");
- dell'avviamento attribuibile (determinato con un criterio aziendale, e non fiscale ex D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460,

così da giungere a un "**valore di mercato**" della società.

La somma da liquidare al socio è costituita da una frazione di tale valore.

Esempio

La società BETA s.r.l. presenta i seguenti dati:

- capitale sociale: 60.000;
- riserve di utili: 30.000;
- numero soci: 3 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi, Rossi e Verdi);
- costo fiscale della partecipazione dei soci: 20.000.

Si ipotizzano due ipotesi di liquidazione della quota al socio Verdi.

Ipotesi 1 - Valore quota 35.000

Il rimborso avviene utilizzando:

- riserve per 30.000;
- capitale sociale 5.000.

La società non deduce alcun importo, in quanto non imputa nessun importo a conto economico (capienza di riserve e di capitale sociale).

Tassazione reddito in capo al socio Verdi:

- somma ricevuta: 35.000;
- costo fiscale partecipazione: 20.000;
- reddito (dividendo): 15.000.

Ipotesi 2 - Valore quota 60.000

Il rimborso avviene utilizzando:

- riserve per 30.000;
- capitale sociale 20.000.

La differenza, pari a 10.000, costituisce un costo da imputare a conto economico

Tassazione reddito in capo al socio Verdi:

- somma ricevuta: 60.000;
- costo fiscale partecipazione: 20.000;
- reddito (dividendo): 40.000.

Attribuzione al socio di beni in natura



Attenzione

Qualora si **attribuisca al socio** recedente non una somma in denaro, ma un **bene in natura**, il TUIR precisa che la quantificazione del valore del bene deve avvenire utilizzando il **valore normale** di cui all'art. 9 del TUIR.



Esempio

Per un immobile, si potrebbe ricorrere ai valori OMI o a una perizia, anche non asseverata.

Ciò comporta:

- ai fini **IVA**, la necessità di assoggettare a IVA l'operazione, in quanto si tratta di una destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa;
- ai fini delle **imposte dirette**, che il bene si consideri realizzato a valore normale in capo alla società, con possibile emersione di plusvalori (immobilizzi) o componenti positive (beni merce). La plusvalenza non è rateizzabile in 5 esercizi;
- ai fini delle **imposte indirette** (registro e ipo-catastali), che si applicano le misure previste per il trasferimento del bene (tipicamente, gli immobili).

Recesso dalle società di persone

In caso di recesso di un socio, ai sensi dell'art. 2289 c.c. la **società è obbligata a liquidare una somma di denaro** che rappresenti il valore della quota a questi spettante.

Qualora l'importo della quota risulti **superiore** al valore della quota del **patrimonio netto contabile**, a seguito dell'esistenza di plusvalenze latenti, valori di avviamento e quote di utili in corso di maturazione alla data del recesso (se vi è una "**differenza da recesso**"), il trattamento fiscale in capo al socio recedente prevede che le somme ricevute a titolo di restituzione del capitale sociale e rimborso delle riserve di utili, essendo **già tassate secondo il criterio di trasparenza, non costituiscono reddito imponibile**.

L'**eventuale eccedenza**, invece, pari spesso alla quota di utili in corso di formazione e delle plusvalenze latenti nel patrimonio sociale (avviamento, immobili, ecc.), va **tassata per intero**:

- a **tassazione separata**, se vi sono le condizioni – ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (salva l'opzione per tassazione ordinaria) e va quindi indicato a **quadro RM**;
- a **tassazione ordinaria**, secondo il **principio di competenza** (data del recesso), in quanto trattati di reddito d'impresa che deriva dalla partecipazione alla società.

Tale "eccedenza" va dunque indicata nel **quadro RH**, in quanto si configura come "**reddito che deriva dalla partecipazione nella società di persone**".

L'art. 20-bis del TUIR stabilisce che, a prescindere dal fatto che il socio possa avvalersi della tassazione separata, le **maggiori somme** da questo percepite in caso di:

- recesso,
- esclusione,
- riscatto e
- riduzione del capitale esuberante,
- liquidazione della società di persone,

costituiscono **utili**, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del TUIR, per la "*parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*".

L'Amministrazione finanziaria, nella risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E, definisce le modalità da seguire per determinare l'**importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente**, come **differenza tra**:

- la somma o il valore normale dei beni riconosciuti al socio per effetto del recesso e
- il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio medesimo.

Quanto ai **valori liquidati dalla società**:

- **fino a concorrenza del "costo fiscale"**: non generano alcuna imposta;
- **l'eccedenza rispetto a tale importo**: va tassata per intero come reddito d'impresa attribuito per trasparenza ex art. 5 del TUIR, senza alcuna riduzione (al 40 per cento, 49,72 per cento o altro).

Il reddito che il socio riviene dal recesso è un **reddito "d'impresa"** (e non "di capitale" – circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, e circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E) e va indicato:

- a **tassazione separata** nel **quadro RM**: se la società è costituita da più di 5 anni al momento dell'efficacia del recesso (con possibile opzione per la tassazione ordinaria, con riporto a RN);



Attenzione

Va osservato che, ai fini della tassazione separata, è richiesto solo che la società sia costituita da più di 5 anni e non che la partecipazione sia posseduta per un periodo superiore a un quinquennio.

Esempio

Società costituita il 12 maggio 1996; socio A entra in società in data 16 settembre 2015 e recede in data 6 marzo 2019. Il socio A ha diritto di fruire del regime di tassazione separata, in quanto sono trascorsi più di 5 anni tra la costituzione della società e il suo recesso, sebbene tra la sua entrata in società e il suo recesso siano trascorsi solo 4 anni.



Per potere applicare la tassazione separata è necessario che sia trascorso un **periodo di tempo superiore a cinque anni** tra la **costituzione della società** e:

- la comunicazione del recesso o dell'esclusione;
- la deliberazione di riduzione del capitale;
- la morte del socio;
- l'inizio della liquidazione.

- a **tassazione ordinaria** nel **quadro RH**: in assenza di tali requisiti nell'anno di imputazione, e cioè **"per competenza"** (non "per cassa").

Non rileva l'eventuale rivalutazione della partecipazione con l'imposta sostitutiva, dato che questa si applica nel solo caso di *capital gain* (cessione di quote).

Il **costo fiscale della partecipazione** è pari al:

- costo "di sottoscrizione" (quota di capitale sociale) o dell'acquisto da terzi della quota

aumentato

- del reddito tassato per trasparenza (tutti i quadri RH in utile ricevuti nel costo della vita sociale);
- dei versamenti in conto capitale o a copertura perdite

diminuito

- degli utili (civili) distribuiti al socio nei limiti di quanto tassato per trasparenza (quadro RH in utile);
- delle perdite imputate per trasparenza (RH in perdita).

Costo +/- Utili/perdite imputati per trasparenza – utili distribuiti al socio

Quanto tassato in capo al socio recedente è **componente deducibile per la società**. La "differenza da recesso" è deducibile per competenza nell'**anno di efficacia del recesso** per la società di persone (risoluzione n. 64/E del 2008).



Attenzione

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, ha chiarito che le conclusioni raggiunte con la risoluzione n. 64/E del 2008 sono valide esclusivamente nell'ipotesi di **liquidazione al socio recedente di un importo in denaro**, mentre, nell'ipotesi in cui la società proceda all'**assegnazione agevolata di un bene** al socio che recede, il **plusvalore latente relativo al bene assegnato** non resta nel patrimonio della società. Dunque, **su tale plusvalore non si realizza un fenomeno di doppia tassazione sui soci rimanenti**,

che giustifichi il riconoscimento di un costo in capo alla società, così come delineato nella fattispecie chiarita dalla risoluzione n. 64/E del 2008.

Esempio

La società GAMMA s.n.c. presenta i seguenti dati:

- capitale sociale: 150.000;
- riserve di utili: 50.000;
- numero soci: 2 (quote paritetiche di capitale, ripartite tra Bianchi e Verdi);
- valore della quota: 150.000.

Il socio Verdi ha diritto di percepire:

- il 50 per cento del capitale sociale, pari a 75.000;
- le riserve di utili, per 50.000.

Il restante importo, di euro 25.000, è imputato a conto economico, ed è deducibile per la società.

In capo al socio, si determina un reddito di 50.000 (150.000 – 100.000, quest'ultimo è il costo fiscale della partecipazione).

Esempio

In data 30 luglio 2020 il socio Rossi ha notificato il recesso da una s.n.c., in cui partecipa per il 25 per cento:



Voci contabili	Società	Quota di Rossi (25%)
Capitale sociale	61.974,83	15.493,71
Utili anni precedenti	82.633,10	20.658,28
Utile al 30 luglio 2020	41.316,55	10.329,14



Voci extracontabili	Società	Quota di Rossi (25%)
Avviamento	100.000,00	25.000,00
Plusvalori latenti su cespiti (immobili)	50.000,00	12.500,00

La società comunica al socio uscente Rossi la liquidazione del 25 per cento del valore economico della società:

Tassazione per il socio:



	Imponibile per il socio	Importo
Quota capitale sociale	NO	15.493,71
Quota utili anni precedenti	NO	20.658,28
Quota utile 2020	SÌ	10.329,14
Avviamento	SÌ	25.000,00
Plusvalori su cespiti (immobili)	SÌ	12.500,00
Totale		83,981,12

Il reddito imponibile ammonta a euro 47.829,14; se la s.n.c. è stata costituita *ante* 30 luglio 2020 (più di 5 anni prima del recesso): il socio indica a quadro RM il reddito e lo assoggetta:

- a **tassazione separata (regime naturale)**: versa l'acconto del 20 per cento e attende la liquidazione dell'Ufficio (a debito o a credito, a seconda che il socio abbia un'aliquota media IRPEF superiore o meno al 20 per cento).

Mod. Redditi 2021 (periodo. 2020)

Anno del diritto a percepire le somme (anno del recesso)				
RM3	Tipo	Anno	Reddito	Risultato
1	F	2020	47.829,00	0,00
				Opzione per la tassazione ordinaria
				5

L'acconto del 20 per cento va versato (sulle somme la s.n.c. non applica alcuna ritenuta alla fonte).

Sez. VI - Riapilogo delle sezioni da I a V		Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Trattenuto dal sostituto (730/2017)	Acconto versato da REDDITI 2017	Acconto dovuto
RM14 Tassazione separata		1 47.829,00	2 0,00	3 0,00	4 9.566,00

- a **tassazione ordinaria**: barrando la **casella 7** nel **quadro RM**, e riportando così il reddito a rigo RN1 (cumulo con gli altri redditi dell'anno). Successivamente: il socio può solo applicare la tassazione ordinaria (indicandolo a quadro RH, anche se il soggetto non è più socio al 31 dicembre 2020, oppure a **quadro RM "optando" per la tassazione ordinaria**).

Deducibilità per la società: il "plusvalore" percepito dal socio receduto (di euro 47.829,14) è costo deducibile dal reddito d'impresa (per competenza), pertanto ai soci superstiti sarà imputato il reddito 2020 al netto di tale costo.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 20-bis, 47 e 67;
- Codice civile, artt. 2285, 2289 e 2473;
- Risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E;
- Risoluzione 3 aprile 2006, n. 47/E;
- Circolare 19 giugno 2002, n. 54/E.